

Rebus fiscale per il fotovoltaico. Occhio ai rami d'azienda

DS6901
Il settore delle energie rinnovabili, in particolare quello fotovoltaico, si trova ad affrontare una significativa incertezza fiscale a seguito di una recente sentenza della Corte di Cassazione. La decisione n. 8805 del 3 aprile 2024 mette in discussione la qualificazione di un progetto fotovoltaico in fase di sviluppo quale "ramo d'azienda", contrastando la posizione generalmente sostenuta dall'Agenzia delle Entrate. Questa pronuncia può avere implicazioni rilevanti per le operazioni di trasferimento e riorganizzazione infragruppo dei progetti, coinvolgendo sia gli sviluppatori che le società veicolo (SPV). Durante la vita di un gruppo strutturato e attivo nello sviluppo di progetti fotovoltaici, è fisiologica una fase di riallocazione dei progetti tra le SPV, resa necessaria anche dalle dinamiche di mercato che vedono gli acquirenti sempre più orientati verso il "cherry picking" dei progetti oggetto di acquisizione. È importante precisare che non si intende qui entrare nel merito della correttezza o meno della ratio teorica della sentenza. La decisione della Cassazione si colloca in un'area di incertezza normativa, che si incontra sovente nel sistema giuridico italiano, dove le interpretazioni possono essere molteplici e contrastanti.

Il nodo centrale della questione riguarda l'applicabilità di operazioni fiscalmente neutrali, in particolare il conferimento di ramo d'azienda al trasferimento di progetti in fase di sviluppo. La decisione della Cassazione mette in discussione una prassi consolidata nel settore. Tradizionalmente, gli operatori hanno adottato un approccio in due fasi: il conferimento del progetto come ramo d'azienda, seguito dalla cessione della relativa partecipazione. Questa strategia consentiva di beneficiare della neutralità fiscale in sede di conferimento e del trasferimento dei requisiti PEX (Participation Exemption) alle nuove partecipazioni.

L'attuale scenario richiede una revisione delle strategie fiscali, con particolare attenzione alle imposte dirette. Si prospetta una possibile preferenza per l'utilizzo dell'operazione di scissione, nonostante comportamenti maggiori tempistiche e

DS6901
adempimenti. È necessario anche un attento esame delle norme fiscali sulla scissione con scorporo, attualmente non definitive e apparentemente prive di vantaggi particolari (con l'attuale differente comportamento previsto per la scissione di un ramo di azienda o di singoli asset).

Le ripercussioni di questa sentenza si estendono oltre le imposte dirette, influenzando, ad esempio, anche l'ambito delle imposte indirette (IVA e imposta di registro) e la successione nei contratti secondo le norme civilistiche. La distinzione tra il trasferimento di singoli asset e quello di un ramo d'azienda assume ora un'importanza critica.

In questo contesto, diventa essenziale un approccio specialistico per navigare nel nuovo scenario fiscale. Le aziende del settore dovranno riconsiderare attentamente le loro strategie di strutturazione e trasferimento dei progetti fotovoltaici, bilanciando l'ottimizzazione fiscale con la necessità di minimizzare i rischi fiscali e legali.

Nel 2013, emerse una problematica simile, riguardante la commercialità delle società del settore energetico impegnate nelle fasi iniziali di sviluppo dei progetti, ai fini dell'applicazione della Participation Exemption. L'Agenzia delle Entrate intervenne, allora, nell'ambito della Circolare n. 7 del 29 marzo 2013, fornendo chiarimenti che posero fine a pesanti incertezze degli operatori. Analogamente, l'attuale scenario potrebbe condurre a nuove interpretazioni o chiarimenti di prassi, fornendo agli operatori criteri più definiti per la qualificazione fiscale delle operazioni di trasferimento.

Il settore delle energie rinnovabili, già esposto alla mutevolezza della legislazione amministrativa e autorizzativa, deve ora confrontarsi con nuove complessità fiscali. Questa situazione potrebbe influenzare le decisioni di investimento e le strategie di sviluppo dei progetti, con potenziali ripercussioni sulla crescita di un settore cruciale per l'economia italiana dei prossimi decenni.

Marco Franchi
Trotter Studio Associato

© Riproduzione riservata ■

